

premi netti versati;

- b) in caso di decesso nel secondo anno l'Istituto paga soltanto metà del capitale.

Le limitazioni suindicate non hanno effetto quando la morte della persona assicurata sia prodotta da infortunio, esclusa ogni concausa, o da parto".

Il Consiglio delibera di approvare le susposte modificazioni alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni popolari ed autorizza la presentazione della relativa proposta al Ministero dell'Industria e del Commercio.

- c) Transazione relativa indennizzo dipendente costruzione fabbricato del: I. N. A. in Viterbo al Corso Vittorio E. manuele - Falconi Giuseppe

Il Direttore Generale riferisce che negli anni 1939-40 l'Istituto, nel costruire un fabbricato a Viterbo, non ha osservato la tassativa disposizione dell'art. 590 del l'abrogato Cod. Civ. allora in vigore, per cui si doveva tenere una distanza di m. 3 dalla costruzione vicina di proprie